



N. 185/3 - Giugno 2020

## L'emergenza da COVID-19 in Italia: le misure per la cultura, la scuola, la formazione superiore e la ricerca

Aggiornate al 24 giugno 2020

### *Premessa*

*L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha provocato nel mondo conseguenze di portata storica, impattando trasversalmente sui numerosi settori della vita sociale, economica e culturale di tutti i Paesi del mondo allo stesso tempo. Questa unica sfida globale ha richiesto risposte immediate, più o meno contestuali e sostanzialmente simili nei vari ordinamenti.*

*Per fronteggiare la crisi, numerosi provvedimenti sono stati adottati sia al livello dell'Unione europea sia al livello degli Stati membri<sup>1</sup>. La cultura, la scuola e la formazione superiore sono paradossalmente i settori in cui più forte è il rischio di contagio, dovuto proprio alla natura aggregativa e collettiva dei relativi servizi e dell'offerta resa al cittadino. Pertanto, le principali misure di contenimento adottate dagli Stati membri in questi ambiti hanno di fatto azzerato tutte le attività e gli eventi in presenza, con evidenti ricadute sulle modalità per garantire a tutti diritti costituzionalmente garantiti (come il diritto all'istruzione), sulla capacità di adattamento del sistema (ne sono un esempio la didattica e la formazione a distanza), nonché sul sostegno di intere filiere culturali e produttive, e dei lavoratori in esse impiegati, pregiudicate dall'impossibilità di svolgere le relative prestazioni.*

*Nei mesi di aprile, maggio e giugno si sono susseguiti interventi normativi che hanno anzitutto offerto modalità alternative a quella di presenza per garantire l'apprendimento, a tutti i livelli formativi, e per incoraggiare la fruizione del patrimonio culturale, mettendo in campo anche possibili soluzioni per una ripresa delle attività didattiche, a partire da settembre 2020, e delle attività culturali, in condizioni di sicurezza. Parallelamente, si è offerto sostegno economico, concentrato nell'anno 2020, a tutte le attività pregiudicate dalle sospensioni imposte come misura di contenimento, non solo nella forma di finanziamenti diretti, ma anche in termini di proroghe di scadenze, adempimenti, o di ridefinizione dei criteri di riparto dei Fondi esistenti, specialmente nel settore dello spettacolo. A ciò si aggiungono misure di più lungo respiro, ad esempio per quanto concerne la ricerca o il reclutamento nelle università e nelle scuole.*

---

<sup>1</sup> Le misure adottate dalle istituzioni dell'Unione europea a partire dalla seconda metà di marzo sono state sintetizzate, da ultimo, nella [Nota n. 44/12](#), "L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea (Aggiornata al 22 giugno 2020)", mentre le misure adottate in alcuni Stati membri sono state esaminate in "Emergenza da Covid-19 e misure per la ripresa: i casi di Francia, Germania e Spagna (Aggiornato al 10 giugno)", [Nota breve n. 201](#).

## ***La situazione italiana***

In Italia, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, dal 23 febbraio all'8 aprile 2020, sono stati adottati numerosi decreti-legge recanti misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, preceduti e seguiti da numerosi atti normativi secondari.

In particolare, i decreti-legge nn. 6 (L. 13/2020), 11, 14 e 22 del 2020 (L. 41/2020) hanno introdotto misure riguardanti, rispettivamente, gli aspetti di protezione civile, giudiziari, sanitari e scolastici dell'emergenza da COVID-19, mentre gli aspetti socio-economici sono stati affrontati dai decreti-legge n. 9, 18 (L. 27/2020), 23 (L. 40/2020) e 34. I decreti-legge nn. 19 (L. 35/2020) e 33 del 2020 recano disposizioni di **carattere generale sulle modalità di adozione dei provvedimenti** di contenimento, mentre il n. 26 attiene alle consultazioni elettorali del 2020. Specifici decreti-legge attengono alla giustizia (nn. 28 e 29 del 2020), agli studi epidemiologici (n. 30 del 2020) e alle norme in materia di lavoro (n. 52/2020).

Le misure contenute nel decreto-legge n. 9 in parte sono confluite e in parte sono state integrate dalle disposizioni recate dai **decreti-legge nn. 18 e 22**, convertiti, con modificazioni, in legge, che formano pertanto l'**oggetto principale di questa nota**<sup>2</sup>. Ad essi si aggiunge il **decreto-legge n. 34 del 2020** (attualmente in fase di conversione), che - per i settori di interesse - ha ampliato l'ambito di intervento dei due precedenti provvedimenti di urgenza, introducendo non soltanto disposizioni emergenziali ma anche misure riferite ad un arco temporale più lungo.

Nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'università e dell'alta formazione, i provvedimenti assunti hanno dovuto anzitutto fronteggiare le conseguenze della chiusura e della sospensione di tutte le attività culturali, nelle diverse forme e nelle diverse sedi, nonché della sospensione delle attività didattiche delle scuole e delle università, disposte inizialmente solo per i primi comuni e le prime aree interessate dal contagio (artt. 1 e 3 del D.L. 6/2020 - L.13/2020). A seguire, sono intervenuti vari D.P.C.M. che hanno progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni, ormai valedoli su tutto il territorio nazionale.

Il D.L. 19/2020, all'art. 1, ha previsto la possibilità di adottare specifiche misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza), tra cui:

- per la **cultura**,
  - la limitazione o la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (art. 1, co. 2, lett. g));
  - la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo (art. 1, co. 2, lett. i));
  - la limitazione o la sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 2, lett. r));
- per la **scuola**,
  - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado ferma la possibilità del loro svolgimento con modalità a distanza (art. 1, co. 2, lett. p));
  - la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero art. 1,

---

<sup>2</sup> Per un esame dettagliato delle disposizioni recate dai decreti-legge citati, si rinvia alla documentazione offerta dai Servizi studi della Camera e del Senato e raccolta nella pagina del sito del Senato dedicata alla [Documentazione sull'emergenza sanitaria da COVID-19](#).

co. 2, lett. o));

- per l'**università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica**,
  - la possibilità di sospendere le attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di *master*, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma la possibilità del loro svolgimento con modalità a distanza (art. 1, co. 2, lett. p)).

In attuazione, l'ultimo provvedimento che ha confermato dette sospensioni è stato il D.C.P.M. 26 aprile 2020, che ha stabilito fino al **17 maggio 2020** l'efficacia delle relative misure. Come elemento di novità rispetto ai precedenti D.P.C.M., è stata introdotta una parziale ripresa delle attività universitarie, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, in quanto si è consentito lo svolgimento di esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, l'utilizzo di biblioteche, in particolari condizioni di sicurezza, prevenzione e protezione (art. 1, co. 1, lett. n.)). In tale arco temporale, sono state dunque introdotte disposizioni eccezionali, temporalmente derogatorie della legislazione vigente, e parallelamente sono state stanziare risorse specifiche per l'anno 2020 destinate a finalità mirate. In controtendenza, va segnalato che il predetto D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha incluso la **ricerca scientifica** tra le attività consentite (Allegato 3) cui non sono state applicate le sospensioni delle attività produttive, confermando quanto già previsto dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 e dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 (Allegato 1)<sup>3</sup>.

L'impostazione del D.L. 19/2020 è stata modificata dal D.L. 33/2020, che ha demandato a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del citato D.L. n. 19 la determinazione delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale (art. 1, co. 8) e le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali (art. 1, co. 13).

Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (attuativo del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020) ha confermato la **sospensione, fino al 14 giugno 2020**, dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche e formative in presenza, valide per **scuole** di ogni ordine e grado e le **università** e le **istituzioni AFAM**. Quanto alla **cultura**, in base al medesimo D.P.C.M. 17 maggio 2020:

- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono rimasti sospesi fino al 14 giugno 2020 e dal 15 giugno 2020 hanno potuto riprendere a determinate condizioni di sicurezza e distanziamento (art. 1, co. 1, lett. m));
- dal 18 maggio 2020 è ripreso il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 1, lett. p)).

Da ultimo, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, nel confermare la **sospensione, fino al 14 luglio 2020**, dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche e formative in presenza, valide per scuole di ogni ordine e grado e le università e le istituzioni AFAM, ha consentito - nel presupposto di rispettare precise condizioni - la ripresa del settore culturale a partire dal 15 giugno 2020, ad eccezione delle attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, che sono rimaste sospese.

Nella nota che segue si tenterà di esporre, sinteticamente, le principali misure per ambiti tematici nei comparti citati.

<sup>3</sup> Il 24 marzo 2020 è stato siglato un protocollo di intesa per finanziare la ricerca scientifica in merito al vaccino anti COVID-19 tra Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della salute e Regione Lazio, CNR e IRCCS Spallanzani, con fondi provenienti sia dalla Regione che dal MUR ([qui](#) il comunicato stampa).

## *Le misure nel settore della cultura*

### 🏠 ART BONUS

L'art. 183, co. 9, del D.L. 34/2020 ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

### 🏠 CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

L'art. 183, co. 8, del D.L. 34/2020 ha conferito alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito alla stessa per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura attualmente in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022.

### 🏠 FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

L'art. 183, co. 4, 5 e 6, del D.L. 34/2020 ha individuato **criteri specifici** per l'attribuzione delle risorse del **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per ulteriori dettagli si veda [qui](#).

### 🏠 LAVORATORI E IMPRESE DELLO SPETTACOLO

L'art. 38 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha riconosciuto un'**indennità** per il mese di marzo 2020, pari a **600 euro**, ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente. Analogamente, l'art. 84, co. 10 e 11, del D.L. 34/2020 ha previsto un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio del 2020 in favore dei soggetti iscritti al medesimo Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che rientrino in una delle seguenti fattispecie: abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro; abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro.

L'art. 84, co. 1, del D.L. 34/2020 ha previsto che l'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, D.L. 18/2020) (fra i quali, in base al comunicato stampa del MIBACT del 27 marzo 2020<sup>4</sup>, sono compresi altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore) è erogata anche per il mese di aprile 2020.

L'art. 61 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stabilito la **sospensione**, fino al **30 aprile 2020**, dei termini relativi ai **versamenti delle ritenute**, dei **contributi** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, nonché dell'**IVA**, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi

---

<sup>4</sup> Come precisato con [comunicato stampa](#) del MIBACT del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni - altre disposizioni del D.L. 18/2020. In particolare: il **Fondo per il reddito di ultima istanza** potrà fornire sostegno ai **lavoratori intermittenti** non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali (art. 44); gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa -, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo (art. 27).



e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. In virtù dell'art. 127, co. 1, lett. a), del D.L. 34/2020, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data.

L'art. 90 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha destinato la quota del **10%** dei **compensi per "copia privata"** incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di **autori, artisti interpreti ed esecutori** e lavoratori autonomi che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori)

L'art. 185 del D.L. 34/2020, per fornire sostegno ad artisti, interpreti ed esecutori, ha fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito, da parte dei commissari liquidatori, del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione ed è intervenuto sulla disciplina per il pagamento dei creditori, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti.

Nell'ambito dell'estensione dei periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e dei periodi di cassa integrazione in deroga (da 9) a 18 settimane – di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – l'art. 68, co. 1, lett. a), e l'art. 70, co. 1, lett. a) del D.L. 34/2020 hanno previsto che i datori di lavoro dei settori spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.

#### ➤ MISURE FISCALI

L'art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 ha introdotto misure finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal **settore cinematografico e audiovisivo** a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare introducendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta**, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

L'art. 28 del D.L. 34/2020 ha stabilito che ai soggetti esercenti attività d'impresa, **arte** o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50% nel periodo d'imposta precedente, spetta un credito d'imposta del 60% per le spese **di affitto degli immobili** in cui si svolge l'attività.

L'art. 120 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, **arte** o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un **credito d'imposta** pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

L'art. 125 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, **arte** o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un **credito d'imposta** pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel

2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'art. 156 del D.L. 34/2020 ha anticipato al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario 2019.

#### ✦ RIMBORSO BIGLIETTI E TITOLI DI ACCESSO A SPETTACOLI E MUSEI

L'art. 88 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - novellato dall'art. 183, co. 11, del D.L. 34/2020 - ha previsto che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione (risultante fino al 30 settembre 2020) dovuta alla sospensione degli eventi culturali, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.

#### ✦ RISORSE

L'art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) due **Fondi** da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di **80 milioni di euro** e di 50 milioni di euro. Tali Fondi sono stati incrementati dall'art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020: il Fondo di parte corrente passa (da 80 milioni di euro) a 145 milioni di euro; il Fondo in conto capitale passa (da 50 milioni di euro) a 100 milioni di euro. Inoltre tali fondi possono essere incrementati per 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate al «Piano operativo «Cultura e turismo»» di competenza del MIBACT.

L'art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 ha istituito il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione, per il 2020, di 210 milioni di euro, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali. A sua volta, il comma 3 autorizza, per il 2020, la spesa di 100 milioni di euro, al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali.

L'art. 184 del D.L. 34/2020 ha istituito il **Fondo** per la promozione di **investimenti** e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2020**. Per l'anno **2021**, esso è incrementato con risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, pari a 50 milioni di euro.

L'art. 183, co. 10, del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli.

## *Le misure nel settore dell'istruzione*

### 📌 ATTIVITÀ DIDATTICHE E LAVORATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L'art. 2, co. 3, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che il personale **docente** assicura le **prestazioni didattiche** nelle **modalità a distanza**, anche utilizzando la Carta del docente, e che le **prestazioni lavorative** e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, possono svolgersi nelle modalità del **lavoro agile**. L'art. 2, co. 3-ter, ha demandato alla contrattazione con le organizzazioni sindacali la definizione delle prestazioni lavorative nella modalità a distanza.

Per favorire la didattica a distanza, l'art. 120 (co. 1-3, 5 e 5-bis) del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha incrementato, nell'anno 2020, le **risorse** destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di **piattaforme e strumenti digitali** da parte delle scuole statali (10 milioni di euro); alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti (70 milioni di euro); alla formazione del personale (5 milioni di euro). In attuazione, è intervenuto il D.M. 187/2020 che ha dettagliato i criteri previsti dall'articolo 120 del D.L. 18/2020.

L'art. 120, co. 6-bis, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto una ulteriore disposizione per consentire alle **scuole paritarie** di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali e per concedere questi ultimi in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, stanziando 2 milioni di euro per il 2020. Le risorse devono essere ripartite secondo gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali.

L'art. 120, co. 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha autorizzato le scuole del primo ciclo a **sottoscrivere contratti**, sino al termine delle attività didattiche, con **assistenti tecnici**, nel limite complessivo di 1.000 unità, solo per l'anno scolastico 2019-2020. In attuazione, è intervenuto il suddetto D.M. 187/2020.

L'art. 91 del D.L. 34/2020 ha stabilito che, a seguito dell'emergenza da COVID-19, le attività didattiche dei **percorsi regionali di istruzione e formazione professionale** (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore** (IFTS) sono svolte con **modalità a distanza**.

L'art. 109 del D.L. 34/2020 ha disposto che le prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, che le pubbliche amministrazioni forniscono durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (e, dunque, per quanto concerne gli **alunni con disabilità**, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

### 📌 AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L'art. 2, co. 1 e 2, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha demandato ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'**anno scolastico 2020/2021**, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla **data di inizio** delle lezioni, che sarà fissata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, considerando anche il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020; alle procedure riguardanti le **immissioni in ruolo**, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, da concludere entro il 20 settembre 2020 (e non il 31 agosto 2020); all'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti; alle **graduatorie** relative alle **scuole italiane all'estero**, di cui si proroga la vigenza; alla conferma dei **libri di testo** adottati nell'anno scolastico 2019/2020, su cui si veda l'ordinanza ministeriale n.17 del 22 maggio 2020; alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.

L'art. 1, co. 7-*quater* e 7-*quinquies*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), ha disposto che, fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertata **l'impossibilità della frequenza** per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di **gravi patologie certificate**, le scuole possono programmare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, l'attività di **istruzione domiciliare** in presenza nel domicilio dello studente, in riferimento a quanto previsto dal PEI.

L'art. 231 del D.L. 34/2020 ha incrementato di **331 milioni** di euro per il **2020** il **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** destinando tali risorse ad una serie di interventi in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali per garantire la **ripresa dell'attività scolastica in sicurezza**. Tali interventi devono essere realizzati entro il 30 settembre 2020.

#### 🏠 COLLABORATORI SCOLASTICI

L'art. 121-*bis* del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, già art. 20 del D.L. 9/2020) ha consentito ai **collaboratori scolastici** che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di **sottoscrivere il contratto** di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, **presso gli ambiti territoriali** degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

#### 🏠 CONCORSI PER DOCENTI, PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO E ABILITAZIONE

L'art. 230 del D.L. 34/2020 ha disposto che il **numero dei posti** previsti nell'ambito del **concorso ordinario** e della **procedura straordinaria** per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi, è **incrementato** di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure.

L'art. 2, co. da 01 a 07, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), ha modificato l'articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della suddetta **procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta (e non più a risposta multipla) e si svolge nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. Inoltre, ha disposto che la disciplina della prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori della medesima procedura dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria è definita con decreto ministeriale di natura non regolamentare (e non più con regolamento).

L'art. 2, co. 08, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto una procedura semplificata per l'accesso ai **percorsi di specializzazione per il sostegno** per i soggetti che hanno maturato una esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio.

L'art. 2-*bis*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha istituito presso il Ministero dell'istruzione un Tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti.

#### 🏠 EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA NELLE SCUOLE

L'art. 7-*ter* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, possono operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici



(co. 1). Ha stabilito, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e ha disciplinato i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (co. 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (co. 4).

L'art. 232, co. 1-3 e 5-9, del D.L. 34/2020 ha introdotto varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a **semplificare le procedure** di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza da COVID-19 e ad incrementare, per il 2020, le risorse della sezione per le emergenze del **Fondo unico per l'edilizia scolastica**. Specifiche disposizioni riguardano, in particolare, gli interventi finanziati con i c.d. "mutui BEI" e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative.

L'art. 232, co. 4, del D.L. 34/2020 ha autorizzato gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. La deroga proposta mira alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte degli enti locali, durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza.

L'art. 114 del D.L. 34/2020 ha prorogato, per l'anno 2020, i termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di **messa in sicurezza di scuole**.

#### 📌 **ESAMI DI STATO 2019/2020: AMMISSIONE E SVOLGIMENTO**

L'art. 1, co. 6, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha stabilito che, per l'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'**ammissione** dei candidati agli **esami di Stato** si prescinde, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Inoltre:

- per la scuola secondaria di primo grado, si prescinde dalle disposizioni sulla frequenza minima necessaria e sulla possibile non ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento;
- per la scuola secondaria di secondo grado, si prescinde anche dalla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e dalla votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

In base all'art. 1, co. 3, lett. c), e co.4, alinea, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), con ordinanza del Ministro sono disciplinate le modalità di costituzione e di nomina delle **commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che siano composte da commissari appartenenti esclusivamente all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno. In attuazione, si veda l'ordinanza n. 197 del 17 aprile 2020.

Quanto allo svolgimento degli **esami di Stato conclusivi del primo ciclo** (art. 1, co. 3, lett. b), e co. 4, lett. b), del D.L. 22/2020- **L. 41/2020**), con ordinanze del Ministro è disciplinata la rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale. In attuazione, è intervenuta l'ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020.

Quanto allo svolgimento degli **esami di Stato conclusivi del secondo ciclo** (art. 1, co. 3, lett. *d*), e co. 4, lett. *c*), del D.L. 22/2020-L. 41/2020), con ordinanze del Ministro sono disciplinate l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, articolandone i contenuti e il punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione. In attuazione, si veda l'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.

Sono peraltro previste specifiche disposizioni per i privatisti e per i candidati esterni.

L'art. 1, co. 7, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), ha specificato che, qualora le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dei **candidati esterni** non si concludano in tempo utile, gli stessi, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni AFAM e dalle altre istituzioni di formazione superiore successive al diploma, con **riserva** del superamento dello stesso esame di Stato. Tali disposizioni si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria e la conclusione della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, i candidati esterni possono altresì partecipare, sempre con riserva di superamento del predetto esame di Stato, a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 1, co. 7-*bis* e 7-*ter*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha dettato norme per gli studenti frequentanti i **corsi per adulti della provincia autonoma di Bolzano** finalizzati al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 331 del D.L. 34/2020 ha assegnato alle **istituzioni scolastiche statali e paritarie**, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie - pari a **39,23 milioni di euro nel 2020** - per il corretto svolgimento degli **esami di Stato** per l'anno scolastico **2019/2020**, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza.

#### ✦ FORMAZIONE E PROVA DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

L'art. 121-*ter* del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, già art. 32 del D.L. 9/2020) ha previsto, per tutte le scuole che non possono completare i prescritti giorni di lezione, la **decurtazione proporzionale** dei **termini** previsti per la **validità** dei periodi di **formazione e di prova** del personale e per il riconoscimento dell'**anzianità di servizio**.

Inoltre, l'art. 2, co. 5, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto, solo per l'anno scolastico 2019/2020, la sostituzione delle attività di verifica del periodo di formazione e di prova - che dovrebbero essere svolte dai dirigenti tecnici nel caso di **reiterazione del periodo di prova** conseguente ad un giudizio negativo - con un parere consultivo del dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione, qualora tali attività non siano svolte entro il 15 maggio.

#### ✦ GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE E UTILIZZO DI GRADUATORIE

L'art. 2, co. 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disciplinato le **procedure** di istituzione delle **graduatorie provinciali** per le **supplenze del personale docente ed educativo**, introdotte dall'art. 1-*quater* del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), e le procedure per il conferimento delle stesse, al fine dell'individuazione, nonché della graduazione, degli aspiranti. In particolare, le medesime procedure sono definite, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione (e non con regolamento). Tutto il procedimento sarà informatizzato. Al contempo, la disposizione ha stabilito che le **graduatorie di**

**istituto** – che devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle medesime graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle **supplenze brevi e saltuarie**.

L'art. 4-*bis* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha modificato la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016, stabilendo, in particolare, che detto inserimento possa avvenire anche con riguardo ad una (sola) regione (e non più ad una pluralità di regioni) diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

#### ✦ INCARICHI TEMPORANEI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

L'art. 2-*ter* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che, per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al d.lgs. 65/2017.

#### ✦ ORGANI COLLEGIALI

L'art. 73, co. 2-*bis*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha esteso la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, anche agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Tale modalità è riconosciuta anche nel caso in cui non sia stata già prevista dagli atti "regolamentari interni" di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994.

#### ✦ ORGANI CONSULTIVI E PARERI

L'art. 3 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha ridotto (da quarantacinque giorni, come termine ordinario) a sette giorni il termine per l'espressione dei **pareri** da parte del **Consiglio superiore della pubblica istruzione** (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine ridotto si applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi. Inoltre, la disposizione ha **prorogato** al 31 agosto 2021 la **scadenza** della **componente elettiva** del CSPI e ha **ridotto a regime i termini** ordinario (da quarantacinque a venti giorni) e d'urgenza (da quindici a dieci giorni) per l'espressione dei pareri del CSPI.

#### ✦ PULIZIA DELLE SCUOLE

L'art. 77 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha autorizzato la spesa di **43,5 milioni** di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la **pulizia straordinaria** dei locali nonché di **dispositivi di protezione e igiene personali**, sia del personale sia degli studenti.

In attuazione, il D.M. 20 marzo 2020, n. 186 ha indicato i criteri di riparto delle risorse che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni e della consistenza numerica del personale scolastico. Le indicazioni operative sulle modalità di acquisto di tali prodotti sono state fornite alle scuole con la nota n. 562 del 28 marzo 2020 e la nota n. 563 del 28 marzo 2020.

#### ✦ RISORSE ULTERIORI

L'art. 2, co. 3-*bis*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 di **2 milioni** di euro per il 2020, al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

L'art. 234 del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa di **10 milioni** di euro per l'anno 2020 per realizzare un **sistema informativo** integrato per il supporto all'istruzione scolastica. La realizzazione di tale sistema informativo è affidata alla SOGEI.

L'art. 235 del D.L. 34/2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un **Fondo per l'emergenza epidemiologica** da COVID-19, con uno stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021.

#### ✦ SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI

L'art. 233 del D.L. 34/2020 ha incrementato di 15 milioni di euro per il 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del d. lgs. 65/2017, per il riparto del quale sono previste modalità eccezionali riferite al solo 2020 (commi 1 e 2). È previsto inoltre un contributo di 65 milioni di euro per il 2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, assegnati secondo precise modalità, quale sostegno economico per far fronte alle conseguenze derivanti dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 (comma 3).

#### ✦ SOSTEGNO ECONOMICO DELLE SCUOLE PARITARIE

L'art. 233, co. 4, del D.L. 34/2020 ha previsto l'erogazione di un contributo complessivo di **70 milioni** di euro per il **2020** in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell'attività in presenza quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

#### ✦ SUPPLENZE

L'art. 121 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare **contratti di supplenza breve e saltuaria** anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente** provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza.

#### ✦ VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2019/2020

L'art. 121-*ter* del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, già art. 32 del D.L. 9/2020) ha confermato la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19.

L'art. 91 del D.L. 34/2020 ha stabilito che per i **percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)** e per i **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** si fanno salve la **validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020**, anche qualora non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse



a valere sui Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte.

#### ✦ VALUTAZIONE, INTEGRAZIONE E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

L'art. 1, co. 4, lett. *a*), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha affidato ad ordinanze del Ministro, la disciplina delle **modalità**, anche **telematiche**, di **valutazione finale** degli studenti, comprese quelle per lo svolgimento dello scrutinio finale. Le previsioni riguardano gli alunni della scuola primaria, nonché gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In attuazione, si veda [l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#).

L'art. 87, co. 3-*ter*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha peraltro stabilito che la **valutazione** degli apprendimenti, **periodica e finale**, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, **produce gli stessi effetti** delle attività previste a legislazione vigente per le scuole del primo e del secondo ciclo.

L'art. 1, co. 3, lett. *a*), e co. 4, alinea, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha demandato ad ordinanze del Ministro la disciplina dei **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria di primo e di secondo grado**<sup>55</sup>, derogando:

- per la scuola secondaria di primo grado, alle disposizioni riguardanti la **frequenza minima** necessaria e la possibile **non ammissione**;
- per la scuola secondaria di secondo grado, alle disposizioni riguardanti la votazione minima necessaria e la possibile sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio per gli studenti che non abbiano conseguito la medesima votazione e a quelle sulla frequenza minima necessaria.

L'art. 1, co. 4-*ter*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha stabilito che, per l'anno scolastico 2019-2020, ove per **alunni con disabilità** - a seguito delle sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 - sia stato accertato e verbalizzato il **mancato conseguimento degli obiettivi didattici** e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI), i dirigenti scolastici valutano l'opportunità, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, di consentire la **reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato** nell'anno scolastico 2019-2020.

L'art. 1, co. 2, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che, con ordinanze del Ministro, sono definiti i criteri generali dell'eventuale **integrazione e dell'eventuale recupero degli apprendimenti** relativi all'anno scolastico 2019/2020, mentre le strategie e le modalità di attuazione di tali attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Le stesse attività di integrazione ed eventuale recupero degli apprendimenti devono svolgersi nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020, e devono tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione.

L'art. 1, co. 2-*bis*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, dall'anno scolastico 2020/2021, la **valutazione finale** degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito

<sup>55</sup> Si ricorda che gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

#### ✦ VIAGGI DI ISTRUZIONE

La **sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione** è stata inizialmente disposta ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020, poi abrogati dal D.L. 19/2020, e attuata mediante D.P.C.M. che ne hanno stabilito la durata. Da ultimo, l'art. 2, co.6, del D.L.22/2020 (L. 41/2020) ha stabilito in via generale la sospensione di tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche fino alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 (31 agosto 2020).

Per far fronte alle conseguenze derivanti da tale sospensione, l'art. 88-*bis*, co. 8, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, in parte contenuto nell'art. 28, co. 9, del D.L. 9/2020) ha previsto il **rimborso** per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione. Detto rimborso delle spese sostenute per tali viaggi può essere corrisposto anche mediante un **voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di *voucher*, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Infine, sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L.6/2020 che ha disposto la sospensione dei viaggi di istruzione) dalle scuole con gli organizzatori aggiudicatari. Si stabilisce poi che, nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi e delle iniziative di istruzione, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

## *Le misure nel settore della formazione superiore e della ricerca*

### ✦ ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN)

L'art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - su cui è intervenuto l'art. 7-*bis* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) - ha **differito** vari **termini** relativi alla procedura per l'acquisizione **dell'abilitazione scientifica nazionale** (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 stabilendo che:

- i lavori delle commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludono (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020;
- è differita (dal 14 maggio 2020) all'11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l'avvio dei lavori delle commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, e che la relativa valutazione deve concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020;
- le commissioni nazionali costituite a seguito dell'avvio della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020);
- il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).

Fermo restando quanto previsto dal summenzionato art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relativamente al IV e V quadrimestre della tornata 2018-2020, l'art. 7-*bis* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha istituito un **VI quadrimestre per l'ASN**, con riferimento al quale le domande di partecipazione devono essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020, e i lavori della commissione per la valutazione delle medesime domande devono concludersi entro il 15 marzo 2021.

### ✦ ACCESSIBILITÀ DI RISORSE E RETI

L'art. 101, co. 6-*bis*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche.

### ✦ ATTIVITÀ FORMATIVA DI UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI AFAM

L'art. 101, co. 2-4, 6-*ter* e 7, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che le **attività formative** e di **servizio** agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con **modalità a distanza**, sono **compute** ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono compute anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento.

L'art. 101, co. 1, 5 e 7, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha disposto che la **data ultima** per lo svolgimento dell'ultima sessione delle **prove finali** per il conseguimento del **titolo di studio** dell'anno accademico 2018/2019 è il **15 giugno 2020** e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

L'art. 7-*quater* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha individuato a livello legislativo, in deroga alle disposizioni statutarie e regolamentari delle istituzioni AFAM, la **data ultima** per lo svolgimento dell'ultima sessione delle **prove finali** per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018/2019, fissandola al **31 luglio 2020**. Ha disposto, inoltre, la proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

#### ↗ DIRITTO ALLO STUDIO

L'art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 ha disposto un incremento del **Fondo per il finanziamento ordinario** delle università (FFO) e un incremento del **Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico** delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali, destinati ad ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Il co. 4 prevede un incremento del **Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio** (FIS).

#### ↗ DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA

L'art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020 ha previsto la possibilità per i **dottorandi di ricerca** titolari di **borse di studio** che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 di richiedere la **proroga del termine finale del corso**, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, ha incrementato, per il 2020, le risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO). Inoltre, ha previsto il differimento del termine per la conclusione della selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato nel 2020.

L'art. 236, co. 6, del D.L. 34/2020 ha disposto la **proroga della durata degli assegni di ricerca** di cui all'art. 22 della L. 240/2010, in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca conseguente alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

#### ↗ ESAMI DI STATO E TIROCINI

L'art. 6 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha demandato a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dell'organizzazione e delle modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli **esami di Stato** di abilitazione all'esercizio di alcune professioni<sup>6</sup> nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli stessi decreti disciplinano modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese **modalità a distanza**, per le **attività pratiche** o di  **tirocinio** previste per l'abilitazione all'esercizio delle suddette professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

La disposizione ha previsto anche che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere adottate, per la sessione relativa al 2020, disposizioni specifiche - anche in deroga alle relative norme vigenti - **sull'organizzazione e le modalità**, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli **esami di abili-**

---

<sup>6</sup> Si tratta delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.



**tazione** per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati"; degli **esami di Stato per l'abilitazione** all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Sono state poi introdotte (co. 3) disposizioni derogatorie in materia di **professione forense** per quanto concerne la validità del semestre di tirocinio professionale in cui ricade il periodo di sospensione delle udienze, la durata del tirocinio, e la sospensione di tutte le attività formative dei tirocini all'interno degli uffici giudiziari.

L'art. 237, co. 1, del D.L. 34/2020 ha previsto, in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al co. 1 dell'art. 6 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), le cui prove siano in corso di svolgimento, che il Ministero dell'università e della ricerca possa disporre, con decreto, modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova.

#### ✦ **FABBISOGNO FINANZIARIO, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E LIMITI DI SPESA**

L'art. 236, co. 7, del D.L. 34/2020 ha posticipato (dal 2021) al 2023 l'applicazione delle penalizzazioni economiche previste – nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente.

L'art. 238, co. 8, del D.L. 34/2020 ha esteso il criterio per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali per il periodo 2019-2025, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'art. 236, co. 2, del D.L. 34/2020 ha disposto che per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.

L'art. 238, co. 6, del D.L. 34/2020 ha consentito alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca e alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) di ricerca di **non applicare**, per l'anno 2020, l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

#### ✦ **GOVERNANCE DI UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI AFAM ED ENTI DI RICERCA**

L'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto la **sospensione, fino al 30 giugno 2020, in deroga** alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle **procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso** alla data di entrata in vigore del decreto-legge, **ovvero da svolgersi** "durante lo stato di emergenza" dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Inoltre, ha disposto che gli atenei e le istituzioni AFAM:

- **fino al 30 giugno 2020**, possono adottare, nell'ambito della propria autonomia, gli **atti** del procedimento **propedeutici** alle elezioni **con modalità anche telematiche**, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria;
- **dal 1° luglio 2020** possono **proseguire le procedure elettorali**, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

Inoltre, fino alla medesima data, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore

del decreto-legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.

L'art. 100, co. 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stabilito la **proroga**, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dei **mandati** dei componenti degli organi degli **enti pubblici di ricerca** di cui al d.lgs. 218/2016, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza. Tale previsione non si applica, però, all'ISTAT, per il quale si specifica che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.

L'art. 100, co. 2, secondo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha disposto la **sospensione**, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di **nomina** dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa.

#### ✦ LAUREE IN MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE, FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

L'art. 102, co. 1-4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della **professione di medico-chirurgo**, superando la previsione relativa all'esame di Stato. In particolare, si stabilisce che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo. In attuazione, si veda il D.M. n. 8 del 2 aprile 2020.

L'art. 102, co. 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle **professioni sanitarie** della riabilitazione, tecniche e della prevenzione<sup>7</sup>, limitatamente alla seconda sessione dell'a.a. 2018-2019, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi tramite una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. Inoltre, si dispone che, per la durata dell'emergenza, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi secondo le modalità alternative sopra indicate.

L'art. 237, co. 2, del D.L. 34/2020 ha introdotto norme transitorie in materia di accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, mentre il co. 3 ha modificato le norme sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'art. 6, co. 2-ter, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha introdotto una norma transitoria in materia di **formazione continua in medicina (ECM)**. Tale disposizione ha riconosciuto, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

<sup>7</sup> Si tratta delle classi di laurea L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4.

#### 🔗 RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI DI RICERCA

L'art. 238, co 1-3, del D.L. 34/2020 ha previsto l'**assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B** nelle università e di **ricercatori a tempo indeterminato** negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti di spesa indicati.

L'art. 250, co. 5, del D.L. 34/2020 ha stabilito che le **procedure di reclutamento** già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca – che possono riguardare sia gli enti pubblici di ricerca che altri soggetti – possono essere concluse, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le stesse modalità previste per i bandi, con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in videoconferenza.

#### 🔗 RICERCA DI BASE E APPLICATA

L'art. 238, co. 5, del D.L. 34/2020 ha incrementato il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO) di 100 milioni di euro per il 2021 ed 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di promuovere l'**attività di ricerca** svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese.

L'art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 ha affidato ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo dei **Progetti di rilevante interesse nazionale** (PRIN). A tale scopo, è stato incrementato il **Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica** (FIRST), per l'anno 2021 di 250 milioni di euro e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

L'art. 238, co. 7, del D.L. 34/2020 ha consentito al Ministero dell'università e della ricerca di ammettere al finanziamento, anche in deroga alle procedure previste, soggetti risultati ammissibili sulla base delle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di **progetti internazionali**.

L'art. 38, co. 4, del D.L. 34/2020 ha modificato la disciplina del **credito di imposta in ricerca e sviluppo**, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le start up innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Inoltre, l'art. 244 del D.L. 34/2020 ha introdotto una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19.

L'art. 48, co. 5, del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna**, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteorologica di Bologna.

L'art. 100, co. 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stabilito la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 - e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento - su richiesta dei beneficiari di agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul **Fondo per le agevolazioni alla ricerca** (FAR) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano.

#### 🏠 RISORSE

L'art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il **Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università**, anche non statali, nonché delle **istituzioni AFAM e degli enti di ricerca** pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a **50 milioni** di euro. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati. Tale Fondo è stato incrementato dall'art. 236, co. 1 del D.L. 34/2020 per l'anno 2020, di 62 milioni di euro da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

#### 🏠 SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

L'art. 7-*quinquies* del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha modificato la disciplina relativa alla Scuola superiore meridionale, istituita dall'università degli studi di Napoli Federico II, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'anno accademico 2019-2020, dall'art. 1, co. 409-413, della L. 145/2018, in particolare implementando i compiti del comitato ordinatore e anticipando al secondo anno di sperimentazione la possibilità che la stessa Scuola assuma carattere di stabilità. Le modalità per l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione della Scuola superiore meridionale sono definite con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca.

*a cura di R. Di Cesare*  
*Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura*